



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

Il giorno 23-11-2010 in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. MAISTO FRANCESCO
" MIRANDOLA MANUELA

Presidente
Giudice relatore

" MANTOVANI ILARIA
" LAGANA' ELISABETTA

Esperto
Esperto

con la partecipazione dei Dott. LONGO MARIA Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di BOLOGNA e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare(Art. 47 ter 1 ter O.P.)
- Differimento Pena facoltativo grave infermità(Art. 147 nr. 2 C.P.)

Oggetto: art 147 c.p., 47 ter c.1 ter L.P.

Letti gli atti relativi alla domanda presentata da **C.D.N.**, nato a (Prov.)
(ITALIA) il, detenuto presso la **Casa Reclusione di PARMA - STRADA BURLA 59 PARMA**
con fine pena al 22.11.2016

condannato con provvedimento di cumulo emesso in data 17.05.2005 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza alla pena di anni 23 mesi 7 giorni 10 di reclusione per omicidio e altro

- Premesso che il condannato è rientrato in carcere a seguito di provvedimento di rigetto dell'istanza di proroga della detenzione domiciliare emesso da questo collegio in data 21.09.2010, in quanto sulla base della documentazione agli atti era emersa una situazione di incompatibilità con la detenzione (eventualmente tramite il ricorso a trattamenti esterni ex art. 11 OP) che non legittimava più la permanenza in misura esterna ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 147 cp e 47 ter comma 1 ter OP;
- vista la documentazione medica in atti da cui si evince che l'istante è affetto, oltre che da un serie di patologie conseguenti anche ad interventi chirurgici di varia índole (resezione anteriore del retto, resezione colica, laparoplastica con protesi ed incisione e drenaggio di ematoma suppurato della parete addominale), da paraparesi flaccida agli arti inferiori con vescia neurologica;
- ritenuto che le condizioni di salute del richiedente appaiono, allo stato, incompatibili con il regime detentivo intramurario (quanto meno in senso relativo ai sensi de ll'art. 147 cp) esclusivamente in considerazione del fatto che lo stesso è stato allocato nella sezione per Minorati Fisici della Casa di Reclusione di Parma e non nella sezione Paraplegici a causa della mancanza di posti letto (si veda la relazione sanitaria in atti che segnala la attuale incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la permanenza in carcere in assenza di posto presso la sezione paraplegici a causa di presenza di barriere architettoniche insormontabili con impossibilità, oltretutto, di eseguire terapia riabilitativa);

- ritenuto che a fronte dell'impossibilità (anche temporanea ma non certo prevedibile in ordine alla durata) da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di garantire ad un condannato paraplegico sia un'adeguata sistemazione in apposita sezione priva di barriere architettoniche sia la prosecuzione delle terapie vi sia una palese violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito e che la protrazione di tale situazione è idonea ad esporre lo Stato Italiano a sanzioni da parte della CEDU (si veda la sentenza emessa da tale Autorità Giudiziaria in relazione al caso Scoppola Franco);
- che, tuttavia, il caso di specie può essere ricondotto all'ipotesi di cui al comma 1 ter dell'art. 47 ter, come modificato dalla l. 165/98, avuto riguardo alla personalità dell'interessato, quale si desume dalla natura dei reati commessi (omicidio ed altro);
- tenuto conto dell'entità della pena residua da espiare nonché del rispetto da parte del condannato delle prescrizioni imposte in relazione alle precedenti detenzioni domiciliari;
- ritenuto congruo un periodo di mesi 8;

P.Q.M.

- sciolta la riserva;
- sentito il P.G.;
- rigetta l'istanza di rinvio della esecuzione della pena;
- ammette C.D.N. alla detenzione domiciliare per la durata di mesi otto e per l'effetto ordina al predetto di non allontanarsi dalla propria abitazione in, **viale**
 - senza l'autorizzazione del competente magistrato di sorveglianza, salvo in caso di emergenza terapeutica, ove sarà sufficiente l'avviso dell'organo di P.G. di controllo. Il detenuto verrà trasferito al proprio domicilio tramite scorta e dovrà attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - divieto di ricevere presso il domicilio persone diverse dai parenti stretti salvo il medico curante ed eventuali sanitari in situazioni di emergenza

SI TRASMETTA AL DAP

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

BOLOGNA, 23-11-2010

IL MAGISTRATO ESTENSORE

MIRANDOLA MANUELA

IL PRESIDENTE

MAISTO FRANCESCO

Redattore Sociale, 9 febbraio 2012

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia a pagare 10mila euro di risarcimento danni a un detenuto disabile nel carcere di Parma. La garante: "Sentenza importante, spero non abbia solo impatto politico".

N.C.D., 65 anni, originario di Bari, ha scontato più di 20 anni in prigione e 4 di detenzione domiciliare a). N.C.D. è un disabile costretto sulla sedia a ruote. Il suo caso è arrivato alla Corte europea dei diritti dell'uomo che, lo scorso 7 febbraio, ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti) a risarcirlo con 10 mila euro per il trattamento inumano a cui è stato sottoposto (oltre a 3.000 euro per le spese): detenzione nonostante la sua condizione di disabile e impossibilità di ricevere le cure adeguate all'interno del carcere.

"Si tratta di una sentenza molto importante - commenta Desi Bruno, garante regionale per i diritti dei detenuti. Il problema è che spesso queste sentenze hanno un grande impatto politico, ma sul piano pratico non cambiano la situazione". Bruno, che ha in programma a partire dai primi di marzo una serie di visite nelle strutture penitenziarie della regione (a partire da quella di Parma), assicura però che lei per prima utilizzerà questa sentenza. "Quello che voglio capire - spiega - è quali sono i problemi reali che impediscono che persone con difficoltà di movimento si trovino senza assistenza".

Il caso. N.C.D. è entrato in carcere nel 1992. Nel 2003, N.C.D., che soffre di una paralisi della parte inferiore del corpo con parziale perdita di forza muscolare nelle gambe che lo costringe sulla sedia a ruote fin dal 1997, viene trasferito nel carcere di Parma dotato di un'unità per detenuti disabili. Ma - come si legge nella sentenza della Corte di Strasburgo - anziché finire in questa unità, viene messo in una sezione comune dove non ha accesso ai bagni, non può fare fisioterapia e non ha possibilità di movimento.

La sezione per disabili - non funzionante per mancanza di fondi - sarà inaugurata solo nel 2005 e N.C.D. vi sarà trasferito nel dicembre di quell'anno. A quel punto però chiede di poter andare in un ospedale o una clinica che gli dia l'assistenza di cui ha bisogno. Trasferimento che avverrà solo nel 2008 e fino al settembre 2010 quando N.C.D. ritorna in carcere e ci rimane fino al 23 novembre 2010.

Per lui si sono mobilitati amici, conoscenti e sono nati gruppi su Internet. Il suo caso è poi arrivato alla Corte di Strasburgo che, dopo aver condannato l'Italia, ha ribadito che tutti gli Stati devono garantire a tutti i carcerati una detenzione in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e della salute. Il caso di N.C.D., purtroppo, non è isolato. "Ricevo molte segnalazioni di detenuti che non hanno assistenza adeguata e che, senza l'aiuto degli altri detenuti, non potrebbero fare anche le cose più elementari della vita quotidiana - conclude Bruno - Ecco perché userò questa sentenza per capire cosa si può fare per cambiare le cose".